



Ordinanza ministeriale del 1 luglio 1996

**Art. 1.**

Tutti i veicoli immatricolati in applicazione dei dispositivi del codice della strada devono essere muniti di un numero d'ordine detto "numero di immatricolazione", dato dal prefetto del dipartimento del domicilio del proprietario del veicolo.

Questo numero è riportato sul certificato d'immatricolazione (libretto di circolazione) che viene consegnato al proprietario del veicolo, in applicazione dell'articolo R. 111 del codice della strada.

Il numero d'immatricolazione è riprodotto in maniera molto appariscente sull'anteriore ed il posteriore del veicolo su di una superficie detta "targa"

In alcune categorie di veicoli definite dal codice della strada, il numero può essere posto solamente sul posteriore del veicolo.

Ogni targa è costituita da un pezzo rigido fissato allo chassis o alla carrozzeria del veicolo in una maniera inamovibile, con la superficie numerata posta verso l'esterno.

Delle targhe amovibili sono comunque autorizzate in casi particolari di un veicolo in circolazione con una carta di permesso ed un numero W o di un veicolo trattato dall'articolo R. 101 del codice della strada.

**Art. 2.**

Il numero di targa è costituito da dei caratteri bastone inamovibili e resistenti all'usura in risalto su di un fondo di colore differente.

I caratteri in rilievo a superficie metallica non devono avere parti taglienti né acuminate.

Il fondo può integrare il simbolo europeo con la lettera F nelle condizioni menzionate nell'articolo 4 qui sotto e nell'annesso II della presente ordinanza. Questa variante concerne solamente i veicoli immatricolati nella normale serie.

**Art. 3.**

Il numero di targa dei veicoli immatricolati in serie speciale e WW, così come quelle messe in circolazione per la prima volta o quelle a cui è stato cambiato il numero d'immatricolazione (o del cambiamento di targa) in serie normale e in serie speciale DF, è prodotto su ogni targa in caratteri neri non riflettenti su fondo riflettente bianco sul davanti e giallo sul dietro.

Questa disposizione si applica anche per i veicoli dello Stato, ad eccezione dei veicoli militari che possiedono un'immatricolazione particolare.

Il numero dei veicoli in circolazione prima del 1 gennaio 1993 ed immatricolati o facenti parte di immatricolazioni di veicoli da collezione possono essere riprodotti su ogni targa in caratteri bianchi su fondo nero.

I numeri dei veicoli immatricolati in serie speciale diplomatici ed affini, a transito temporaneo IT e FFSA, sono indicati nell'annesso I dell'ordinanza del 5 novembre 1984 relativo all'immatricolazione dei veicoli.

**Art. 4.**

I caratteri che costituiscono il numero di targa possono essere disposti su di una o due file.

Disposti su di una linea :

I caratteri sono disposti da sinistra a destra su di una linea orizzontale, senza interposizioni di tratti o di qualsiasi altro segno, nell'ordine di cifre e lettere con le regole enumerate a l'annesso I dell'ordinanza del 5 novembre 1984 e secondo il modello in anche nell'annesso I della presente ordinanza.

Disposizione su due linee :

I caratteri sono disposti su due linee orizzontali. La ripartizione dei caratteri su due linee è fatta senza interposizione di tratti o altri segni nell'ordine in cui le cifre e le lettere sono indicate nell'annesso I dell'ordinanza del 5 novembre 1984 e secondo il modello nell'annesso I della presente ordinanza :

Qualora il numero d'immatricolazione non contenga il simbolo IT, le lettere ed i numeri del dipartimento sono posti sulla riga inferiore.

**Art. 5.**

Le targhe dei veicoli automobilistici hanno una forma rettangolare con il lato lungo in orizzontale.

**DIMENSIONI DELLE TARGHE**

Le dimensioni delle targhe, delle caratteristiche d'immatricolazione e degli spazi sono date in millimetri dalla tabella seguente :



	Caso generale			Targhe posteriori dei veicoli a due ruote menzionate nel paragrafo IV del Codice della strada	
	AV	AV & DI	Dietro		
	Su 1 linea	Su 1 linea	Su 2 linee	Su 1 linea	Su 2 linee
Altezza della Targa (senza bordo)	100 ± 2	110 ± 2	200 ± 2	75 ± 2	130 ± 2
Altezza utile della Targa	90 ± 2	100 ± 2	190 ± 2	65 ± 2	120 ± 2
Lunghezza della targa (totale)	455 ± 2	520 ± 2	275 ± 2	275 ± 2	210 ± 2
Lunghezza utile della targa	445 ± 2	510 ± 2	265 ± 2	265 ± 2	200 ± 2
Raggio di raccordo	6 à 12			6 à 10	
Altezza (*) delle cifre e delle lettere	70 à 80			42 à 48	
Larghezza (*) delle cifre e delle lettere tranne la W e la M	32 à 46			19 à 27	
W e M	40 à 54			24 à 32	
Interasse tra le cifre o tra le lettere (a) (raccomandato) (1)	Minimum 45			Minimum 27	
Interasse tra i blocchi (b) (raccomandato) (1)	Minimum 65			Minimum 37	
Larghezza (*) del tratto	10 à 12			6 à 8	
Altezza del simbolo europeo	90 ± 1	100 ± 1	90 ± 1	65 ± 1	
Larghezza del simbolo europeo	40 ± 1	45 ± 1	40 ± 1	30 ± 1	
Spazio tra il simbolo europeo e il bordo utile della targa	0	0			
Spazio tra il simbolo europeo e la prema cifra	Minimo 5	Minimo 5			
Spazio orizzontale tra il bordo utile della targa e i caratteri	Minimo 5	Minimo 5			
Dimensione dei caratteri della data di validità delle targhe di Transito Temporaneo					



Interasse tra l'ultimo simbolo e le cifre della data di validità (c)	Minimo 45			
Altezza (*) delle cifre	28 à 32			
Larghezza (*) delle cifre	13 à 17			
Larghezza (*) del tratto	4 à 6			
Interasse tra le cifre	Minimo 20			
Spazio orizzontale tra il bordo utile della targa e il carattere	Minimo 5			
Area tra il bordo dei caratteri ed il bordo superiore ed inferiore della superficie utile della targa	Uguale e superiore a 5	Uguale e superiore a 5		

(a), (b), (c) : Vedere schema annesso.

(\*) Le dimensioni (*altezza, larghezza, spessore*) dei differenti caratteri di una stessa targa devono essere uniformi.

(1) Per permettere l'introduzione del simbolo europeo sulla targa posteriore dei veicoli a due ruote con il codice MM o MW, è possibile scendere sotto i valori minimi indicati..

Le targhe AR dei rimorchi d'un PTAC < à 500 kg, o quelle amovibili menzionate nell'articolo 7 seguente, possono essere di dimensioni ridotte (100 x 455). E questo è valido anche per i ciclomotori con carrozzeria a più di due ruote (*questa ultima disposizione completa l'*).

Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dal 1 ottobre 1996.

Articolo R. 317-8 del codice stradale

.../... tutti i veicoli a motore, ad eccezione dei ciclomotori a due ruote ... /..., devono essere muniti di targhe di immatricolazione, con il numero assegnato al veicolo e fissate in evidenza in modo che siano inamovibili sia anteriormente che posteriormente al veicolo.

Il ministro incaricato dei trasporti ed il ministro dell'interno hanno fissato con un'ordinanza i modi di messa in posa delle targhe automobilistiche.

La circolazione di un veicolo a motore o di un rimorchio senza targa o scritte necessarie del presente articolo, è punito con la multa prevista per le contravvenzioni della quarta classe.

Il fatto di contravvenire alle disposizioni del presente articolo relative alla cura e alla dimensione delle targhe è punito con una multa prevista per le contravvenzioni della terza classe.